SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Monferrato». *(09A09484)*

DECRETO 24 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montescudaio». *(09A09485)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «3A — Parco Tecnologico dell'Agroalimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Perugini». *(09A09486)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza». *(09A09487)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vini del Piave» o «Piave». *(09A09488)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Euganei». *(09A09489)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lison Pramaggiore». *(09A09490)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada». *(09A09491)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Strevi». *(09A09492)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rubino di Cantavenna». *(09A09493)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Gabiano». *(09A09494)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Grignolino del Monferrato Casalese». *(09A09495)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto di Ovada». *(09A09496)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Tortonesi». *(09A09497)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «3A — Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Altotibe rini». *(09A09498)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Castel del Monte». *(09A09499)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Circeo». *(09A09500)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cori». *(09A09501)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Terracina» o «Moscato di Terracina». *(09A09502)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Recioto di Soave». *(09A09503)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Soave Superiore». *(09A09504)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Gambellara». *(09A09505)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bardolino». *(09A09506)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valpolicella». *(09A09507)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Soave». *(09A09508)*

DECRETO 27 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Monti Lessini» o «Lessini». *(09A09509)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Zagarolo». *(09A09510)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montecompatri Colonna» o «Montecompatri» o «Colonna». *(09A09511)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Nettuno». *(09A09512)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianco Capena». *(09A09513)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Tarquinia». *(09A09514)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cerveteri». *(09A09515)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Est! Est! Est! di Montefiascone». *(09A09516)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Etruschi Viterbesi». *(09A09517)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Aleatico di Gradoli». *(09A09518)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Marino». *(09A09519)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Albani». *(09A09520)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Castelli Romani». *(09A09521)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Aprilia». *(09A09522)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Velletri». *(09A09523)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Recioto di Gambellara». *(09A09524)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Bardolino Superiore». *(09A09525)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Aglianico del Vulture». *(09A09526)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer»). *(09A09527)*

DECRETO 28 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» o «Südtirol» o «Südtiroler». *(09A09528)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cagnina Romagnola». *(09A09529)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Romagna centrale». *(09A09530)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Romagna Albana Spumante». *(09A09531)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli di Faenza». *(09A09532)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pagadebit di Romagna». *(09A09533)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Trebbiano di Romagna». *(09A09534)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli di Rimini». *(09A09535)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli d'Imola». *(09A09536)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Sangiovese di Romagna». *(09A09537)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bosco Eliceo». *(09A09538)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Alghero» o «Sardegna Alghero». *(09A09539)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Carignano del Sulcis» o «Sardegna Carignano del Sulcis». *(09A09540)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cannonau di Sardegna». *(09A09541)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Girò di Cagliari» o «Sardegna Girò di Cagliari». *(09A09542)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Malvasia di Cagliari» o «Sardegna Malvasia di Cagliari». *(09A09543)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Mandrolisai» o «Sardegna Mandrolisai». *(09A09544)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Moscato di Sardegna». *(09A09545)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Nasco di Cagliari» o «Sardegna Nasco di Cagliari». *(09A09546)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vermentino di Sardegna». *(09A09547)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Nuragus di Cagliari» o «Sardegna Nuragus di Cagliari». *(09A09548)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Moscato di Sorso Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» o «Sardegna Moscato di Sorso-Sennori» o «Sardegna Moscato di Sorso» o «Sardegna Moscato di Sennori». *(09A09549)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Monica di Sardegna». *(09A09550)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Moscato di Cagliari» o «Sardegna Moscato di Cagliari». *(09A09551)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Monica di Cagliari» o «Sardegna Monica di Cagliari». *(09A09552)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Vermentino di Gallura» o «Sardegna Vermentino di Gallura». *(09A09553)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Albana di Romagna». *(09A09554)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Vercelli dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Gattinara». *(09A09555)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Scanzo» o «Moscato di Scanzo». *(09A09556)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Frosinone ed alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano». *(09A09557)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Frosinone ed alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cesanese di Affile» o «Affile». *(09A09558)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Frosinone ed alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Genazzano». *(09A09559)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Viterbo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vignanello». *(09A09560)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cortona». *(09A09561)*

DECRETO 29 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Livorno ed alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pisa dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianco Pisano di San Torpè». *(09A09562)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2009.

Determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico;

Visto l'art. 39-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente le sanzioni in materia di prelievo erariale unico;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente la determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, determina i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i casi di esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate a carico dei suddetti apparecchi.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i o apparecchio/i da gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, della lettera *a)*, del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;

c) esercizio/i, qualsiasi punto di vendita autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale siano installati gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica;

d) concessionario/i, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

e) convenzione di concessione, l'atto con cui AAMS ha affidato ai concessionari lo svolgimento delle attività e delle funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse ai fini della concessione;

f) ispezione/i documentale/i, l'esame di scritture e documenti, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria, che sono pertinenti all'esercizio degli apparecchi oggetto di contratto con il concessionario procedente alla ispezione, ivi comprese le licenze di cui agli articoli 86 o 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

g) ispezione/i tecnica/tecniche, il controllo degli apparati meccanici ed elettronici che permettono l'esercizio degli apparecchi oggetto di contratto con il concessionario procedente alla ispezione, ivi comprese le parti interne degli apparecchi medesimi;

h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;

j) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi da gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

Art. 2.

Poteri di controllo dei concessionari

1. Ciascun concessionario, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione di concessione stipulata con AAMS, può disporre l'accesso di propri incaricati nei locali ove sono ubicati gli apparecchi per i quali risulti intestatario dei relativi nulla osta. Le ispezioni tecniche e documentali condotte in tale circostanza valgono ai fini della individuazione delle violazioni di cui all'art. 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 14 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

2. Gli incaricati del concessionario che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposito atto di incarico, a firma del responsabile del concessionario, recante l'individuazione dei dati identificativi degli incaricati, nonché lo scopo dell'intervento. Tale atto è preventivamente comunicato all'ufficio regionale di AAMS, agli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria competenti per territorio. Esso può essere altresì effettuato con l'ausilio di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza, nonché di polizia tributaria, ovvero dell'ufficio regionale di AAMS competente per territorio, previa richiesta motivata.

3. Il nominativo del responsabile del concessionario abilitato alla firma degli atti di incarico di cui al comma 2, unitamente ai dati identificativi degli incaricati abilitati agli accessi sul territorio nazionale, devono essere preventivamente comunicati alla Direzione generale di AAMS. Analoga comunicazione deve essere tempestivamente effettuata dal concessionario in occasione di eventuali variazioni successivamente intervenute.

4. L'esercente il locale ove sono ubicati gli apparecchi da gioco e il possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi, sono tenuti a collaborare con gli incaricati del concessionario, anche consentendo la consultazione dei documenti pertinenti agli apparecchi oggetto di verifica o di ispezione tecnica.

5. Per ciascun accesso deve essere redatto apposito verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite e le irregolarità e gli illeciti riscontrati, compresi quelli eventualmente rilevati rispetto ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari. Tale documento deve essere sottoscritto dall'incaricato del concessionario che procede all'accesso, dall'esercente il locale ove gli apparecchi da gioco sono ubicati, dal possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi o da un loro rappresentante. Dell'eventuale rifiuto di sottoscrizione è dato atto nel verbale. I soggetti destinatari dei controlli di cui al presente decreto hanno diritto di trattenere copia del documento redatto, il quale deve essere trasmesso, a cura del concessionario procedente, all'ufficio regionale di AAMS, agli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria competenti per territorio. Qualora siano riscontrate irregolarità relative ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari, il verbale è inviato anche a questi ultimi, per consentire loro l'eventuale esercizio dei poteri di controllo previsti dal presente decreto.

6. Il concessionario, a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, ha l'obbligo di attivare le procedure di blocco della raccolta di gioco degli apparecchi il cui funzionamento abbia determinato la configurazione di uno o più degli illeciti di cui all'art. 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 14 novembre 2003, n. 326. Nel caso in cui, nel corso dei predetti controlli, il concessionario rilevi l'esistenza o l'operatività di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS sprovvisti di idoneo nullaosta, inoltra tempestiva comunicazione all'ufficio regionale di AAMS e agli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, competenti per territorio.

7. In caso di rifiuto o impedimento agli accessi ed alle ispezioni opposto dall'esercente il locale ove sono ubicati gli apparecchi da gioco ovvero dal possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi, il concessionario di rete che non ha potuto eseguire l'accesso o l'ispezione adotta le prescritte procedure di blocco nei confronti degli apparecchi interessati, segnalando tempestivamente il fatto all'ufficio regionale di AAMS e agli organi di organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, competenti per territorio.

Art. 3.

Diritti e garanzie degli esercenti

1. Gli accessi e le ispezioni si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di apertura dell'esercizio e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività ivi esercitate.

2. Al momento dell'accesso l'esercente ha diritto di prendere visione dell'atto di incarico conferito dal concessionario procedente e di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista o da un esperto di sua fiducia.

3. Nel verbale di accesso devono essere riportate tutte le osservazioni ed i rilievi dell'esercente il locale ove gli apparecchi da gioco sono ubicati, del possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi o del loro rappresentante, ovvero del soggetto che eventualmente li assista.

4. I soggetti individuati al precedente comma, nel caso lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze o qualunque altro comportamento anomalo o irragionevole da parte degli incaricati del concessionario che eseguono l'accesso, possono rivolgersi al competente ufficio regionale di AAMS affinché sia verificata la correttezza dell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti.

Art. 4.

Esclusione della responsabilità dei concessionari di rete

1. In relazione agli specifici illeciti accertati dagli uffici di AAMS per effetto delle attività di controllo eseguite ai sensi del presente decreto, in capo al concessionario di rete sono escluse le responsabilità previste dall'art. 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora questi abbia:

a) trasmesso tempestivamente ai competenti uffici indicati nel presente decreto, e comunque non oltre due giorni dal compimento dell'accesso, il verbale di constatazione dal quale emergano in modo dettagliato le irregolarità e gli illeciti riscontrati sugli apparecchi da gioco muniti del nulla osta;

b) attivato immediatamente, per gli apparecchi collegati alla propria rete nonché individuati nel verbale di cui alla lettera *a)*, le procedure di blocco relative alla raccolta di gioco, verificandone il rispetto da parte dell'esercente.

2. L'esimente di cui al precedente comma opera altresì nei confronti del concessionario per le violazioni accertate da AAMS o dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, a seguito delle tempestive segnalazioni effettuate e delle procedure di blocco attuate, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 7.

3. Fermi restando gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale, il concessionario di rete segnala agli uffici regionali di AAMS competenti per territorio eventuali attività e fattispecie che possano comunque costituire illecito civile, penale o amministrativo.

Art. 5.

Banca dati

1. I dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo effettuate ai sensi del presente articolo affluiscono all'apposita Banca dati, costituita presso AAMS, alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dalle attività di controllo da chiunque effettuate e da qualunque altra fonte, al fine di promuovere apposito piano straordinario di contrasto al gioco illegale.

2. Al fine dell'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1, i concessionari, trasmettono ad AAMS, in via telematica, l'elenco dei soggetti di cui si avvalgono, sulla base di appositi contratti, per l'esercizio del gioco previa verifica della conformità di tali contratti alle disposizioni di legge circa i requisiti soggettivi dei contraenti ed alle prescrizioni convenzionali ed amministrative relative ai contenuti minimi dei contratti medesimi. Gli elenchi di cui al periodo precedente sono aggiornati dai concessionari ad ogni variazione e comunque con cadenza trimestrale. AAMS effettua, anche a campione verifiche sulla corretta composizione e trasmissione degli elenchi e sulla regolarità dei contratti in essere con gli operatori del settore.

Art. 6.

Misure cautelari

1. In relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido a norma dell'art. 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica l'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica. I medesimi provvedimenti sono altresì richiesti sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A10211

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2009.

Caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo nazionale di farmacovigilanza sui medicinali veterinari.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari, ed in particolare l'art. 88, comma 4, che istituisce un Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la nota ministeriale n. ex DGVA/XI/36660/P del 13 ottobre 2006, con la quale è stata stabilita la composizione numerica del sopracitato Nucleo, la nomina dei suoi rappresentanti su designazione degli organismi di appartenenza e la collaborazione degli stessi alla stesura del presente decreto;

Considerata la necessità di individuare le caratteristiche strutturali e le modalità operative del suddetto Nucleo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua le caratteristiche strutturali e le modalità operative e di funzionamento del Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di seguito denominato Nucleo, di cui all'art. 88, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al quale sono affidati compiti di supporto alle attività di coordinamento delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle ispezioni e dei controlli svolti dai servizi veterinari delle ASL sul commercio all'ingrosso e la vendita diretta dei medicinali veterinari.

Art. 2.

Composizione

1. Il Nucleo è composto dai seguenti membri esperti o dai loro sostituti:

a) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

c) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

d) due rappresentanti degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome;

e) un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute;

f) un rappresentante della Guardia di finanza.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge le funzioni di coordinamento e di segreteria del Nucleo e, sentite le amministrazioni di appartenenza dei suoi componenti, lo convoca ogni novanta giorni, fatte salve diverse esigenze.

Art. 3.

Nomine

1. Per il triennio 2008-2010 sono nominati componenti del Nucleo i seguenti esperti:

1) dott.ssa Alessandra Perrella, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

2) dott.ssa Delia Forte, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

3) dott. Agostino Macrì, dell'Istituto superiore di sanità;

4) dott. Giorgio Fedrizzi, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna;

5) ten. col. Antonio Concezio Amoroso, del Comando carabinieri per la tutela della salute;

6) col. T. ST Umberto Sirico, della Guardia di finanza;

7) dott. Gandolfo Barbarino, della regione Piemonte;

8) dott. Nicola Fortugno, della regione Puglia.

Art. 4.

Funzioni

1. Per lo svolgimento dei compiti fissati all'art. 1 il Nucleo:

a) assicura al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la necessaria attività di supporto nella predisposizione dei piani di controllo di cui al titolo VIII del sopracitato decreto legislativo n. 193/2006 e del piano per la ricerca delle categorie di residui o delle sostanze previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158;

b) contribuisce all'individuazione dei fattori di rischio e alle attività di valutazione di congruità dell'uso, necessarie per la predisposizione dei piani regionali di farmacosorveglianza di cui all'art. 88, comma 1, lettera *a)* del suddetto decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e per le attività di controllo svolte dal Comando carabinieri per la tutela della salute e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle rispettive competenze;

c) promuove la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli organi di vigilanza dello Stato, del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome, addetti al controllo ufficiale sui medicinali veterinari;

d) pianifica l'aggiornamento professionale del personale addetto al controllo ufficiale sulla distribuzione dei medicinali veterinari;

e) fornisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il supporto necessario all'attività di controllo sull'introduzione e sull'importazione dei medicinali veterinari e sull'importazione delle sostanze farmacologicamente attive;

f) adotta un sistema di rilevazione informatica, predisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sui controlli svolti sul territorio nazionale nell'ambito della distribuzione, dispensazione ed impiego dei farmaci veterinari;

g) predispone, entro il primo semestre di ogni anno, una relazione sui controlli ufficiali svolti in ambito nazionale nell'anno precedente per verificare la corretta attuazione della normativa sui medicinali veterinari.

Art. 5.

Debiti informativi

1. Per assicurare lo svolgimento delle attività del Nucleo, le regioni e le province autonome, il Comando carabinieri per la tutela della salute e la Guardia di finanza, entro il 31 marzo di ogni anno inviano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sui controlli ufficiali svolti nel corso dell'anno precedente presso i grossisti, i fabbricanti di premiscele, gli impianti di cura e custodia degli animali, i medici veterinari autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali e le farmacie. A tale scopo essi utilizzano la tabella di cui all'allegato I al presente decreto.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i dati relativi ai volumi delle prescrizioni emesse sul territorio di competenza utilizzando la tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

3. I dati contenuti nelle tabelle di cui agli allegati I e II sono trasmessi in formato elettronico.

Art. 6.

Nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria

1. Il Nucleo può avvalersi dei nuclei operativi di vigilanza veterinaria (NORV) istituiti presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Le spese di missione dei componenti del Nucleo esterni al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti, il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri istituzionali e dei servizi alla persona, registro n. 5, foglio n. 189

ALLEGATO I

SCHEDA RILEVAZIONE DATI ATTIVITA' DI FARMACOSORVEGLIANZA

REGIONE……………………………………………
ANNO………………………………………………
ENTE………………………………………………

(*) ai sensi del Dlvo 193/2006 e 158/2006
(**) riportare a parte i dettagli dei riferimenti penali o amministrativi
(***) riportare a parte le tipologie delle non conformità riscontrate
(****) riportare a parte l'elenco dei prodotti sequestrati (tipologia e quantità)

	n° operatori				n° di ispezioni effettuate				(*) (**) violazioni amministrative				(*) (**) denunce autorità giudiziaria				(*) (****) sequestri amministrativi				(*)(****) sequestri giudiziari				(***) non conformità a seguito di campionamento				n° di operatori sottoposti a più di un controllo				n° di operatori sottoposti a più di due controlli			
ASL o PROVINCIA	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….	1	2	3	….
grossisti di medicinali veterinari (art 66, Dlvo 193/2006)																																				
grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali (art 70, Dlvo 193/2006)																																				
Ditte produttrici di mediciali veterinari																																				
fabbricanti di premiscele vendita diretta (art 70, Dlvo 193/2006)																																				
vendita al dettaglio e all'igrosso di medicinali veterinari di cui all'art. 90 Dlvo 193/2006																																				
ambulatori / cliniche																																				
medici veterinari autorizzati a detenere scorte																																				
allevamenti bovini																																				
allevamenti suini																																				
allevamenti di equidi																																				
allevamenti ittici																																				
allevamenti avicoli																																				
allevamenti cunicoli																																				
allevamenti ovi-caprini																																				
ippodromi, maneggi, scuderie																																				
canili / gattili																																				
apiari																																				
altre specie animali																																				
farmacie																																				
Parafarmacie																																				

ALLEGATO II

REGIONE/P.A.______________________
ANNO_____________

ALLEGATO II:
SCHEDA PRESCRIZIONI FARMACO VETERINARIO

TOTALE PRESCRIZIONI PERVENUTE:	
1) ***PER ANIMALI DA REDDITO***: di cui per uso in deroga: D.lgs 158/2006 (artt. 4 e 5); n._____ D.lgs 193/2006 (art. 11) n._____	a) **Totale**: n.______________
2) ***PER MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI*** di cui per uso in deroga: D.lgs 90/93 (art 3 c. 4) D.M. 16/11/93 (art 16 c. 1) n._____	b) **Totale**: n._______________
3) ***PER SCORTE PROPRIE DEL VETERINARIO (ambulatori, cliniche e attività zooiatrica)*** di cui per scorte farmaci uso umano D.lgs 193/2006 (art 84 comma 7) n.______	c) **Totale**: n.________________
4) **PER SCORTE DI IMPIANTO di allevamento e custodia di animali** di cui : da reddito n._____ da compagnia n._____ ippodromi, maneggi, scuderie n._____	d) **Totale**: n.________________
Totale generale (a+b+c + d)	n._________________________

INDICATORI di FARMACOSORVEGLIANZA
n. medio prescrizioni/anno per allevamento:
Bovina:____________________ Suina: ____________________ Avicola:____________________ Ovi-caprina:__________________ Cunicola:___________________ Equina: ____________________ Acquicoltura:_________________ Apiario: ____________________ Altro: (specificare) __________________________ __________________________ __________________________

TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE
SERVIZIO COMPETENTE

09A10341

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2009.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010, riferito alle predette disposizioni;

Considerato che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerata la necessità di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 264/1999;

Considerati i dati acquisiti dal predetto Ministero in vista dell'accordo Stato-regioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Vista la nota del presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 che conferma le considerazioni espresse dai componenti dello stesso Comitato nell'ambito del predetto gruppo tecnico;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilità di programmare gli accessi nelle università in cui i corsi non risultano attivati;

Ritenuto, in particolare, di considerare che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;

Ritenuto a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome ed alle proposte formative delle università;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2009/2010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2009/2010, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT-SPEC/1 - Scienze infermieristiche e ostetriche - n. 934;

classe SNT-SPEC/2 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 365;

classe SNT-SPEC/3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 366;

classe SNT-SPEC/3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 135;

classe SNT-SPEC/4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 202.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva, di cui al contingente definito per l'anno 2009-2010 richiamato in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Atenei	Determinazione numero posti per gli accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2009/2010				
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1	SCIENZE DELLE PROFES.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	25	20			20
Bologna	25				
Brescia	20				
Cagliari	30				
Catania	25	39	25	25	
Catanzaro "Magna Graecia"	50				
Chieti	30				
Ferrara	20	12	10		
Firenze	30	15	16	10	15
Foggia	20				
Genova	40	15	10	7	10
L'Aquila	30	20	12	8	16
Messina		50	50		
Milano	25	20	25	15	40
Milano Bicocca	30				
Milano "S.Raffaele"					
Milano Cattolica "S. Cuore"	55				
Modena e Reggio Emilia	20				
del Molise					20
Napoli "Federico II"	30	20	20	15	15
Napoli Seconda Università	25				
Padova	25	10	15		
Palermo					
Parma	20				
Pavia	15		15	10	
Perugia					
Pisa	20	15	16	10	10
Politecnica delle Marche					
Roma "La Sapienza" I Facoltà	80	24	64	27	10
Roma "La Sapienza" II Facoltà	48		20		
Roma "Tor Vergata"	60	24	32		
Roma "Campus Bio Medico"					
Sassari	18	14			
Siena	15	15	13		10
Torino	25	15	10		
Trieste		15			25
Udine					
Varese " Insubria"					
Vercelli Piemonte Orientale "A. Avogadro"	25				
Verona	30	13			
Totale	911	356	353	127	191

09A10212

DECRETO 4 agosto 2009.

Ridefinizione dei posti ai corsi di laurea e di laurea specialistica per l'anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ritenuto, in particolare, di dover distinguere i posti definiti per il corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia presso l'Università di Torino tra la I e la II facoltà;

Considerato di accogliere la richiesta di aumento del numero dei posti disponibili per il corso di laura specialistica/magistrale in medicina e chirurgia presentata in data 14 luglio 2009 dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, presso la I facoltà, sulla base dell'esigenza maggiorata del fabbisogno di medici specialisti resa nota dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2009 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista, in particolare, la tabella parte integrante del citato decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto che, per mero errore di trascrizione, nelle stesse, non figurano i posti definiti sia per il corso di laurea in ostetricia presso l'Università di Pavia sia i posti per il corso di laurea in tecniche di neorofisiopatologia presso l'Università di Milano, attraverso cui, peraltro, viene soddisfatto il fabbisogno sanitario della regione Lombardia;

Considerato che nelle predette tabelle viene indicato il numero dei posti per i corsi di laurea in infermieristica e in tecniche della riabilitazione psichiatrica presso l'Università di Torino senza distinzione tra la I e la II facoltà;

Considerato di accogliere le richieste delle Università degli studi di Torino e di Cagliari, presentate rispettivamente in data 3 e 8 luglio 2009 per l'ampliamento del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in tecniche audioprotesiche e in infermieristica, tenuto conto delle maggiori esigenze rappresentate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Vista, in particolare, la tabella parte integrante del citato decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti sopra indicati;

Vista la nota del rettore dell'Università degli studi di Palermo in data 17 luglio 2009 con cui viene reso noto che l'offerta formativa per il corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura destinata agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è pari a 96 diversamente dai 92 come in precedenza erroneamente indicato dall'Ateneo;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale per l'anno accademico 2009-2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui è stato definito tra l'altro il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rideterminato da 8025 a 8.075.

2. La tabella parte integrante del citato decreto con cui è stata indicata la ripartizione tra le università del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni , è modificata come segue: Università «La Sapienza» di Roma: da 539 a 589 posti.

3. I posti definiti con il decreto ministeriale di cui al comma 1 per l'Università di Torino sono così distinti:

I facoltà (sede di Torino) n. 301 posti;

II facoltà «San Luigi Gonzaga» (sede di Orbassano) n. 100.

Art. 2.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2009, con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è modificato per quanto attiene ai seguenti corsi di laurea in:

infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da 14.909 a 14.944;

ostetricia, afferente alla classe SNT/1: da 1.080 a 1.100;

tecniche di neurofisiopatologia, afferente alla classe SNT/3: da 138 a 153;

tecniche audioprotesiche, afferente alla classe SNT/3: da 232 a 236.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale, relativamente alle sedi universitarie ed al numero dei posti definito, sono apportate le modifiche di seguito elencate:

corso di laurea in infermieristica - Università di Cagliari: da 215 a 250;

corso di laurea in ostetricia - Università di Pavia: n. 20 posti;

tecniche di neurofisiopatologia - Università di Milano: n. 15 posti;

tecniche audioprotesiche - Università di Torino: da 10 a 14.

3. I posti definiti con il richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2009 presso l'Università di Torino in 744 per il corso di laurea in infermieristica sono così distinti:

I facoltà (sede di Torino) n. 478 posti;

II facoltà «San Luigi Gonzaga» (sede di Orbassano) n. 266.

I posti definiti in 25 per il corso di laurea in tecniche della riabilitazione psichiatrica sono destinati alla II facoltà «San Luigi Gonzaga» (sede di Orbassano).

Art. 3.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica, direttamente finalizzati alla formazione di architetto per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rideterminato da 9.885 a 9.889.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto, è apportata la modifica seguente: Università degli studi di Palermo, corso di laurea magistrale in ingegneria edile/architettura: da a 92 a 96.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro: GELMINI

09A10213

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2009.

Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualità di ente gestore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 2008, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno»;

Visto l'articolo 7 del decreto di istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno», che affida provvisoriamente la gestione della medesima al Consorzio costituito a tale scopo tra i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 88 del 10 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2008, di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulata e adottata in data 14 agosto 2008 dal Consorzio di gestione, in qualità di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la Commissione di riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualità di ente gestore.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28, COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Regno di Nettuno, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del 27 dicembre 2007, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto 10 aprile 2008 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 metri a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

m) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

p) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

r) «osservazione dei cetacei», l'attività di osservazione dei mammiferi marini in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o operatori specializzati;

s) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

t) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

u) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

v) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;

w) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta ed il cui capitale sia detenuto per il 75% dai residenti nei medesimi comuni;

x) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

y) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

z) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

aa) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

bb) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

cc) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

dd) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» e le attività non consentite, come previste dall'art. 4 del decreto istitutivo del 27 dicembre 2007.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.

Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta Regno di Nettuno è affidata all'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e dall'articolo 7 del decreto 27 dicembre 2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:

a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;

b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;

d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g. titolarità del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni operati dall'ente gestore;

h. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.

4. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.

5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Art. 6.

Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della commissione sono inviati al Responsabile dell'Area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 7.

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 10 aprile 2008 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta.

Art. 8.

Disciplina del demanio marittimo

1. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del decreto istitutivo, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera sono consentiti, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, previa acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti dell'ente gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge sono consentiti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, previa acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti dell'ente gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi, il soggetto richiedente dovrà produrre una relazione di screening di valutazione di incidenza ambientale.

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per il demanio marittimo ricadente nel perimetro dell'area marina protetta le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

3. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d)* e dell'articolo 14 del decreto istitutivo dell'area marina protetta e dell'articolo 8 del decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nella medesima area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35.

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 10.

Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 11.

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b. parametri analizzati;

c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta «Regno di Nettuno».

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.

7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ante gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 12.

Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 13.

Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.

2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B n.t., B, C e D.

3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 14.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.

2. Nell'area marina protetta le immersioni subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea.

3. Nella zona B n.t. sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a. ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b. nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

c. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

4. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

5. Nelle zone C e D le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore.

6. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:

a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

d. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.

7. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:

a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;

c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B, C e D di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

b. versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a. motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 15.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta la partecipazione alle visite guidate subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie è consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea.

2. Nell'area marina protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente;

b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

3. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.

4. Nella zona B n.t. sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero anche a bordo dell'unità navale;

b) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, per un massimo di 4 giorni a settimana per entrambe le zone (Vivara e Punta S. Angelo), per tre turni al giorno, di non più di 14 subacquei, comprese le guide, rispettando tale numero anche a bordo dell'unità navale;

c) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, per tre turni al giorno, con le stesse modalità di cui alla lettera *b)* del presente comma.

d) non sono consentite le attività di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.

e) l'accesso alle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi ed alle relative manovre.

5. Nelle zone B, C e D sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;

b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;

6. Nelle grotte sommerse sono consentite, dall'1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;

b) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, è consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni;

c) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;

7. In zona B, C e D sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.

8. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 14, comma 6.

9. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

10. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

11. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

12. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

13. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

14. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:

a) attestare che almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;

b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

c) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;

d) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31;

16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

17. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;

b) i siti di immersione;

c) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

d) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

e) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

g) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

19. Le autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 16.

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. Il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari nell'area marina protetta è consentito esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta medesima, con le seguenti modalità:

a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;

b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.

3. Nella zona A non è consentita la navigazione.

4. Nelle zone B n.t., B, C e D è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

5. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante, alle seguenti unità:

a) natanti;

b) imbarcazioni dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

c) imbarcazioni dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina.

6. Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, con le seguenti modalità:

a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b) a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

7. Nella zona D è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante.

8. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.

9. È consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

10. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

11. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

12. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 17.

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.

2. Nelle zone B n.t. è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, dall'alba al tramonto, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nelle zone B l'ormeggio è consentito dall'alba al tramonto, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente articolo 16, comma 5, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

4. Nella zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.

5. Nella zona D l'ormeggio è consentito liberamente.

6. Nelle zone B n.t., B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.

7. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.

8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;

c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.

d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;

e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);

f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;

c) alla durata della sosta.

12. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 31.

13. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a. motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 18.

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B n.t. l'ancoraggio non è consentito.

2. Nelle zone B, C e D l'ancoraggio non è consentito

a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore;

b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.

3. Nei restanti tratti di mare delle zone B l'ancoraggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, dall'alba al tramonto, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente articolo 16, comma 5, di proprietà di residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalità previste dal successivo comma 6;

4. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:

a. a natanti e imbarcazioni di proprietà di residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalità previste dal successivo comma 7;

b. dal 1° giugno al 30 settembre, a natanti e imbarcazioni di proprietà di non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, per un numero massimo di autorizzazioni giornaliere, stabilito dall'ente gestore con successivo autonomo provvedimento, rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

c. dal 1° ottobre al 30 maggio, a natanti e imbarcazioni di proprietà di non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

7. Nell'applicazione dei criteri di contingentamento delle attività di ancoraggio nell'area marina protetta di cui al precedente comma, sono equiparati ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta esclusivamente i seguenti soggetti:

a) proprietari di abitazioni in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b) concessionari di uno spazio acqueo e possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati;

c) locatari di una unità da diporto presso gli operatori autorizzati;

d) coloro che soggiornino presso una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 19.

Disciplina delle attività
di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nelle zone A e B n.t. non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

2. Nelle zone A, B n.t. e B non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.

3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità:

a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b. a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

4. In zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione alle navi da crociera, al solo fine di raggiungere le aree di ormeggio, nel rispetto delle disposizioni per i mezzi di trasporto passeggeri di cui al precedente comma 3.

5. In zona D la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri, alle unità navali adibite alle visite guidate e alle navi da crociera è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, ad una velocità massima di 10 nodi.

6. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.

7. Per lo svolgimento delle visite guidate è necessaria la presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore.

8. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

9. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

11. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

12. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

13. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;

c) alla durata del permesso.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B, C e D, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .

18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce con successivo provvedimento, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Art. 20.

Disciplina del trasporto marittimo di linea

1) Nelle zone A e B n.t. non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.

2) Nelle zone B e C la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b. a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

3) In zona D è consentito il transito dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio, lungo rotte Est-Ovest, ad una velocità massima di 10 nodi.

4) Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.

5) La navigazione dei mezzi di linea e di servizio è consentita parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa.

6) L'ente gestore definisce con successivo provvedimento, di concerto con le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.

7) Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale.

8) È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

9) È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

10) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

11) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di linea le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 21.

Disciplina delle attività
di noleggio e locazione di unità da diporto

1) L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15.

2) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente alle società e agli armatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente alle società e agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3) Ai fini delle attività di ancoraggio di cui al precedente articolo 17, i locatari di una unità da diporto nell'area marina protetta sono equiparati ai residenti.

4) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

5) Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 3 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a) attestare la residenza in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;

c) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

7) Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

8) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di

a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .

c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente regolamento.

9) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 22.

Disciplina delle attività di osservazione dei cetacei

1) Per le attività di osservazione dei cetacei e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

2) Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

a. non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;

b. nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

c. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d. non è consentito stazionare più di 30 minuti nella fascia di osservazione;

e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

f. non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h. non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i. non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

l. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

3) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono, per le attività di osservazione dei cetacei, le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 23.

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo.

2. Nelle zone A e B n.t. non sono consentite le attività di pesca professionale e l'acquacoltura.

3. Nelle zone B e C non sono consentite la pesca professionale con fonti luminose e la pesca a strascico.

4. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'acquacoltura e la mitilicoltura, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, riservate alle sole concessioni esistenti all'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite.

5. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 500 ami;

c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;

d. con lenza e canna, da terra e da unità navale.

6. Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 500 ami;

c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;

d. lampara e fiocina a mano, da imbarcazione;

e. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri.

f. piccola rete a circuizione, senza chiusura e senza l'uso di fonti luminose.

7. Nella zona D non è consentita la pesca professionale con ferrettara e altre reti derivanti, per le specifiche finalità di tutela dei mammiferi marini.

8. Nella zona D è consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

a. reti da posta, di lunghezza massima di 2.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 1.500 ami;

c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;

d. pesca a circuizione, esercitata con rete di tipo cianciolo e lampara;

e. pesca a strascico, previa autorizzazione dell'ente gestore.

9. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.

10. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:

(i) Cernia (Epinephelus sp.);

(ii) Cernia di fondale (Polyprion americanus);

(iii) Nacchera (Pinna nobilis);

(iv) Corvina (Sciaena umbra);

(v) Ombrina (Umbrina cirrosa);

(vi) Aragosta rossa (Palinurus elephas);

(vii) Astice (Homarus gammarus);

(viii) Cicala (Scyllarus arctus);

(ix) Magnosa (Scyllarides latus).

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta (decreto ministeriale 10 aprile 2008, n. 88).

Art. 24.

Disciplina dell'attività di pesca turismo

1. Nelle zone A e B n.t. non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 25.

Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.

3. Nelle zone A e B n.t. e non è consentita l'attività di pesca sportiva.

4. Le gare di pesca sportiva sono consentite nelle zone C e D, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'area marina protetta.

5. Nell'area marina protetta l'attività di pesca sportiva è consentita, da terra e da unità navale, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:

a. in zona B, fino a 5 kg per unità navale e 3 kg per persona;

b. in zona C, fino a 9 kg per unità navale e 4 kg per persona;

c. in zona D, fino a 9 kg per unità navale e 4 kg per persona;

6. Nelle zone B l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con le seguenti modalità, in alternativa tra loro:

a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;

b. da unità navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;

c. da unità navale, con massimo di 2 lenze da traina per unità navale, con non più di 3 ami;

d. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee;

7. Nelle zone C e D l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità, in alternativa tra loro:

a. da terra, con massimo di 3 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;

b. da unità navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;

c. da unità navale, con massimo di 3 lenze da traina per unità navale, con non più di 3 ami;

d. da unità navale, con vertical jigging, con massimo 3 pescatori per unità navale, nel rispetto dei limiti di prelievo cumulativo giornaliero di cui al precedente comma 5;

e. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee.

8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta devono

a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;

b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 31;

10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;

b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c. misure minime di cattura per le varie specie;

d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:

(i) Cernia (Epinephelus sp.);

(ii) Cernia di fondale (Polyprion americanus);

(iii) Corvina (Sciaena umbra);

(iv) Ombrina (Umbrina cirrosa).

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO»

Art. 26.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «Regno di Nettuno», come previste dal decreto istitutivo e dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 27.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a. le generalità del richiedente;

b. l'oggetto;

c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 28.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 29.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 30.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 30.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B n.t., B, C e D di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine potranno essere equiparati ai residenti i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, i concessionari di uno spazio acqueo e i possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso nell'area marina protetta, i locatari di una unità da diporto presso gli operatori locali, nonché coloro che soggiornino per un periodo superiore ai due giorni consecutivi presso una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;

c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 31.

Art. 31.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B, C e D e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 16, commi 6 e 7.

13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 33.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

2. L'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Art. 34.

Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 35.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello stato presenti sul territorio, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta

09A10229

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti nel settore della ricerca finanziati con il fondo per le aree sottoutilizzate nel periodo 2002-2006: presa d'atto. (Deliberazione n. 31/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», che ha istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), finalizzato principalmente al sostegno delle attività di ricerca industriale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», che definisce le modalità procedurali per gli interventi a sostegno della ricerca industriale;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Vista la propria delibera 19 aprile 2002, n. 35 (*G.U.* n. 199/2002) di approvazione delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo;

Vista la delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*G.U.* n. 167/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato un importo di 232,4 milioni di euro destinato al finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di interventi valutativi «a sportello», negoziali e automatici, disciplinati dal menzionato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Vista la delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*G.U.* n. 155/2003 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato un importo di 324,0 milioni di euro destinato al finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di interventi nel settore della ricerca;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 83 (*G.U.* n. 48/2004 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato un importo di 300,0 milioni di euro destinato al finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di interventi per il potenziamento delle reti di ricerca pubblico-private (Laboratori pubblico-privato) e di interventi sul capitale umano;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*G.U.* n. 265/2004 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato un importo di 315,0 milioni di euro, al netto di 35,0 milioni di euro da attribuire secondo criteri premiali, destinato in misura prevalente al finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di progetti di ricerca industriale (interventi di sostegno «a sportello» disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) e alla realizzazione di distretti di alta tecnologia;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 81 (*G.U.* n. 93/2005 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato definitivamente l'importo di 140,0 milioni di euro - già destinato programmaticamente al settore della ricerca nel Mezzogiorno dalla richiamata delibera n. 17/2003 - per il finanziamento di Distretti tecnologici;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 35 (*G.U.* n. 237/2005 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato un importo di 350,0 milioni di euro destinato sia alla copertura (per circa il 55 per cento) della parte di agevolazione a fondo perduto dei progetti di ricerca industriale (Grandi Progetti Strategici) che beneficiano anche del credito agevolato concesso dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui alla legge n. 311/2004, sia alla realizzazione (per circa il 45 per cento) di progetti di ricerca mediante interventi di sostegno «a sportello» disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche nel quadro degli interventi realizzati attraverso il modello dei distretti tecnologici;

Vista la delibera 22 marzo 2006, n. 3 (*G.U.* n. 144/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha assegnato un importo di 405,0 milioni di euro destinato principalmente ai Laboratori pubblico-privato, ai Distretti tecnologici e ai Progetti «a sportello»;

Considerato che, sulla base dei dati aggiornati al 28 febbraio 2009 contenuti nella Relazione semestrale sugli interventi nel settore della ricerca finanziati con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del punto 4.4 della menzionata delibera 3/2006, il Ministero medesimo e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno elaborato congiuntamente la Relazione in esame che analizza l'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate assegnate da questo Comitato al settore della ricerca nel periodo dal 2002 al 2006 e identifica le procedure istruttorie e di monitoraggio per i finanziamenti relativi al periodo di programmazione 2007-2013;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Prende atto

1. della Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti nel settore della ricerca finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate nel periodo 2002-2006, che costituisce l'allegato 1 alla presente delibera.

1.1 La Relazione evidenzia che nel periodo 2002-2006:

le risorse destinate ai diversi strumenti di finanziamento della ricerca, inizialmente assegnate con delibere di questo Comitato (36/2002, 17/2003, 83/2003, 20/2004, 81/2004, 35/2005 e 3/2006) per complessivi 2.066,4 milioni di euro, a seguito di disimpegni e riassegnazioni approvate dal Comitato, ammontano nel periodo a circa 1.995,0 milioni di euro;

tale importo è stato ripartito con provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i quattro principali strumenti di intervento (Laboratori pubblico-privato; Distretti Tecnologici; Grandi Progetti Strategici; Progetti cosidetti «a sportello»), rispettivamente per 211,6 milioni di euro (10,6 per cento), 123,9 milioni di euro (6,2 per cento), 275,9 milioni di euro (13,8 per cento) e 1.110,2 milioni di euro (55,6 per cento);

a valere sui richiamati 1.995,0 milioni di euro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha decretato impegni di spesa per complessivi 1.651,6 milioni di euro, che rappresentano l'82,7 per cento del totale delle assegnazioni, con la seguente articolazione tra i quattro principali strumenti: Laboratori pubblico-privato 211,6 milioni di euro; Distretti tecnologici 58,6 milioni di euro; Grandi Progetti Strategici 240,7 milioni di euro; Progetti cosiddetti «a sportello» 1.101,8 milioni di euro;

con riferimento ai profili di efficienza e velocità della spesa, l'analisi rileva un contenuto livello delle erogazioni complessive - che al 28 febbraio 2009 ammontano a 491,0 milioni di euro, pari al 30 per cento circa del totale impegnato - soprattutto in relazione al lungo tempo intercorso fra le delibere di assegnazione e l'assunzione degli impegni;

per quanto riguarda in particolare i Laboratori pubblico-privati, a fronte di un impegno di 211,6 milioni di euro a favore di 26 iniziative, le erogazioni ammontano al 15 per cento degli impegni (31,5 milioni di euro) e riguardano 20 iniziative, mentre per le rimanenti 6 non risultano effettuate erogazioni;

per quanto riguarda i Distretti tecnologici, a fronte dell'impegno pari al 47,4 per cento delle risorse assegnate relativo a 7 Distretti, per un totale di 26 progetti, le erogazioni ammontano al 33 per cento delle risorse impegnate (19,5 milioni di euro), valore che si ridimensiona ulteriormente ove al dato relativo agli impegni si aggiungano i due distretti del Sud finanziati con risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;

nel caso dei Grandi Progetti Strategici, nonostante l'elevato numero di Progetti finanziati con la delibera 35/2005, la recente approvazione dei decreti definitivi di concessione delle agevolazioni non consente un'analisi puntuale sull'efficacia dell'attuazione dello strumento, che non presenta ancora alcuna erogazione;

per quanto concerne i Progetti «a sportello», l'87 per cento circa di essi presenta un costo inferiore a 5 milioni euro, il 10 per cento ha un valore compreso tra 5 e 10 milioni di euro, il rimanente 3 per cento supera il valore di 10 milioni di euro, mentre l'ammontare delle risorse complessivamente erogate è pari a circa il 40 per cento degli importi impegnati a partire dal 2002.

1.2 Con riferimento ai futuri investimenti in ricerca e innovazione, alla luce dei risultati rilevati, la Relazione evidenzia inoltre che:

nell'attuale congiuntura di crisi economica è necessario assicurare adeguato supporto finanziario alla ricerca e innovazione tecnologica per il rilancio della competitività italiana, attraverso principalmente:

a. una più netta distinzione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di agevolazione in funzione della tipologia di ricerca che si intende finanziare e della capacità progettuale e di innovazione dei beneficiari;

b. l'introduzione di meccanismi di valutazione e monitoraggio che consentano, rispettivamente, di cogliere anche gli effetti - in termini di generazione di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - sull'economia reale degli interventi finanziati, soprattutto nelle aree più deboli, e di assicurare l'efficienza della spesa;

c. la destinazione di risorse anche all'erogazione di servizi reali, quali l'accompagnamento e il networking, che permettano di supportare la nascita di progetti di ricerca di dimensioni economicamente consistenti, capaci di conseguire maggiori economie di scala e di specializzazione, di attirare capitali privati e di interconnettersi con la ricerca europea e internazionale;

Invita

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a individuare forme di monitoraggio più stringenti dei progetti finanziati che, ad esempio nel caso dei Distretti tecnologici, dei Laboratori pubblico-privati, dei Grandi Progetti Strategici e di un campione significativo di Progetti «a sportello"», includano anche attività di verifica presso i soggetti responsabili degli interventi;

a rendere conto, nell'ambito delle Relazioni semestrali sullo stato di utilizzazione dei fondi assegnati - o che verranno assegnati - da questo Comitato (previste dal punto 4.4 della delibera CIPE 3/2006), anche dei risultati conseguiti in termini di impatto sul contesto produttivo, attrazione di maggiori investimenti privati, nuova capacità competitiva da parte di strutture in situazioni di particolare criticità nonché contribuzione agli obiettivi di efficienza energetica e di produzione;

a costituire un gruppo di contatto permanente con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di elaborare congiuntamente indicatori di valutazione e verifica ai fini dei due precedenti alinea;

Raccomanda

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di corredare future eventuali richieste di finanziamento da elementi utili a verificare sia l'impatto sulla filiera ricerca scientifica-produzione sia la certezza della tempistica di realizzazione dei progetti finanziati.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

ALLEGATO

Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA FINANZIATI CON RISORSE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE NEL PERIODO 2002 - 2006

Giugno 2009

Sintesi

Ai sensi del punto 4.4 della Delibera CIPE 3/2006[1], il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha trasmesso agli uffici di segretariato del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) la relazione semestrale, con dati aggiornati al 28 febbraio 2009, sugli interventi nel settore della ricerca finanziati con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

Anche sulla base della citata Relazione, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR hanno elaborato il presente rapporto che analizza l'effettiva utilizzazione dei fondi assegnati dal CIPE al settore della ricerca dal 2002 al 2006 e identifica le procedure istruttorie e di monitoraggio per i finanziamenti relativi al periodo di programmazione 2007 - 2013.

Nel periodo 2002 al 2006, il CIPE ha assegnato risorse alla ricerca per un importo complessivo pari a 2.066,4 milioni di euro, mediante le delibere indicate nella Tabella 1.

Tab. 1 - Delibere di assegnazione e relativi importi (milioni di euro)

	N. delibera CIPE							
	36/2002	17/2003	83/2003	20/2004	81/2004	35/2005	3/2006	
Importo assegnato	232,4	324,0	300,0	315,0	140,0	350,0	405,0	**Totale 2.066,4**

Fonte: Elaborazioni DIPE

In esito a successivi disimpegni e riassegnazioni deliberati dal CIPE[2], l'ammontare effettivo delle risorse risulta pari a circa 1.995 milioni di euro.

Tale importo è stato ripartito tra i quattro principali strumenti di intervento (Laboratori pubblico-privato; Distretti Tecnologici; Grandi Progetti Strategici; Progetti "a sportello"), come illustrato nella Figura 1.

[1] Delibera 3/2006, punto 4.4: "Tutte le Amministrazioni centrali di cui al presente punto 4, ad eccezione di quelle che utilizzano lo strumento dell'APQ, presenteranno a questo Comitato, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, una relazione nella quale sarà indicata l'entità della spesa realizzata e i risultati conseguiti a fronte della presente assegnazione e di quelle precedentemente disposte da questo Comitato a partire dalla delibera n. 36/2002."

[2] Delibera CIPE n. 179 del 22/12/2006; Delibera CIPE n. 50 del 28/06/2007.

Fig. 1 - Assegnazioni per tipologia di intervento (milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

A valere sui richiamati 1.995 milioni di euro, il MIUR ha decretato impegni di spesa per complessivi 1.651,6 milioni di euro, che rappresentano l'82,7 per cento del totale delle assegnazioni. L'articolazione degli impegni tra i quattro principali strumenti è evidenziata nella Figura 2.

Fig. 2 - Impegni MIUR per tipologia di intervento (milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Le erogazioni effettuate al 28 febbraio 2009 ammontano a 491,1 milioni di euro, pari al 29,7 per cento del totale impegnato, e riguardano solo tre strumenti. Come illustrato nella Figura 3, la percentuale di erogazioni a favore dei Grandi Progetti strategici è infatti pari a zero.

Fig. 3 - Erogazioni MIUR per tipologia di intervento (milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Lo stato degli impegni e delle erogazioni delle risorse assegnate dalle singole delibere CIPE è riportato nella Figura 4.

Fig. 4 - Impegni ed erogazioni per singole delibere di assegnazione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Dai dati sopra riportati emergono alcune principali valutazioni.

Considerati l'esiguo ammontare degli investimenti privati in ricerca (0,5 per cento del Prodotto Interno Lordo) del nostro Paese rispetto ai principali competitor mondiali e la necessità di accrescere la cooperazione tra imprese e università/centri di ricerca, negli ultimi anni il CIPE ha destinato crescenti risorse finanziarie a strumenti volti a supportare progetti di ricerca da realizzare in partnership tra pubblico e privato, quali i Laboratori Pubblico-Privato, i Distretti Tecnologici e i Grandi Progetti Strategici.

Soprattutto nei primi anni, le risorse finanziarie sono state invece concentrate sui progetti a sportello che, se da un lato hanno consentito di finanziare le iniziative proposte dalle piccole e medie imprese (PMI), dall'altro hanno contribuito ad una eccessiva frammentazione dei contributi pubblici, che risultano assegnati a progetti di piccole dimensioni anche quando proposti dalle grandi imprese (il valore medio dei progetti finanziati è infatti pari a 2,7 milioni di euro).

Con riferimento ai profili di efficienza e velocità della spesa, appare troppo modesto il livello delle erogazioni complessive dei quattro strumenti rispetto agli stanziamenti (circa 25 per cento), soprattutto in considerazione del lungo tempo intercorso dalle delibere di assegnazione e dall'assunzione degli impegni.

In relazione alle performance delle erogazioni in rapporto agli impegni, si segnala una maggiore rapidità di spesa dei progetti a sportello (40 per cento), mentre i Grandi Progetti Strategici risultano i meno efficienti (zero erogazioni). Ciò è dovuto, in parte alla assegnazione di risorse ai progetti a sportello nei primi anni, in parte alla complessità delle procedure di valutazione dei Laboratori Pubblico-Privato, Distretti Tecnologici e Grandi Progetti Strategici. Questi ultimi si caratterizzano tuttavia per un potenziale di innovazione maggiore poiché integrano strutture di ricerca pubbliche con imprese private, stimolando il raccordo tra ricerca di base e applicata.

Proprio in considerazione dell'attuale crisi economica è quanto mai necessario assicurare adeguato supporto finanziario alla ricerca e innovazione tecnologica per il rilancio della competitività italiana. A tal fine, occorre:

I) Migliorare, alla luce dei risultati sopra evidenziati, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti. In particolare, è necessario differenziare le caratteristiche tecniche degli strumenti di agevolazione (contributo a fondo perduto; credito agevolato; contributi in conto interessi; crediti di imposta; prestazione di garanzie) in funzione della tipologia di ricerca che si intende finanziare (di base, pre-industriale o industriale) e della capacità progettuale e di innovazione dei beneficiari, avendo cura di evitare effetti di spiazzamento e di stimolare la leva finanziaria solo a quei livelli di ricerca ove è potenzialmente attivabile (pre-industriale e industriale).

II) Introdurre meccanismi di valutazione e monitoraggio che non siano limitati alla dimensione e alla performance di spesa dei progetti, ma anche agli effetti - in termini di generazione di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - sull'economia reale, soprattutto nelle aree più deboli.

III) Destinare risorse non solo ai predetti strumenti di finanza agevolata, ma anche a all'erogazione di servizi reali, quali l'accompagnamento e il networking, che permettano di supportare la nascita di progetti di ricerca di dimensioni economicamente consistenti, capaci di conseguire maggiori economie di scala e di specializzazione, di attirare capitali privati e di interconnettersi con la ricerca europea e internazionale. A tal fine, l'erogazione delle agevolazioni potrebbe essere condizionata da percorsi di accompagnamento volti a potenziare le capacità dei soggetti coinvolti di impiegare in modo più efficiente ed efficace.

1. Il contesto nazionale ed europeo della ricerca

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat[3], la percentuale di risorse investite in Italia per ricerca e innovazione tecnologica in rapporto al PIL ammonta all'1,1 per cento, contro una media comunitaria dell'1,8 per cento (Fig. 5). Sulla base degli impegni assunti in sede comunitaria (quota di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica pari al 3 per cento del PIL entro il 2010), le fonti di finanziamento di tale spesa dovrebbero essere per due terzi alimentate da risorse private e per il rimanente terzo da finanziamenti pubblici.

Fig. 5 - Investimenti in ricerca e innovazione tecnologica su PIL

Fonte: Eurostat, 2008

In Italia, l'esiguo ammontare degli investimenti privati in ricerca (0,5 per cento del PIL), unitamente al limitato livello di cooperazione tra imprese e università/centri di ricerca (Fig. 6), influisce fortemente sul livello di competitività del sistema produttivo italiano, che potrebbe beneficiare in misura molto più ampia del traino offerto dalla ricerca e dall'innovazione alla crescita economica.

Fig. 6 - Livello di cooperazione tra soggetti generatori di innovazione

Fonte: Eurostat, 2008

[3] Eurostat (2008), Science, technology and innovation in Europe, Pocketbook

Secondo i dati Eurostat 2008, l'Italia è al di sotto della media comunitaria per numero di imprese innovative create (Fig. 7) e per fatturato generato dalla commercializzazione dei loro prodotti (Fig. 8).

Fig. 7 - Percentuale delle imprese innovative create

Fonte: Eurostat, 2008

Fig. 8 - Percentuale di fatturato generato dalla vendita di prodotti nuovi da parte delle imprese innovative sul loro fatturato totale

Fonte: Eurostat, 2008

L'Italia mostra comunque una significativa capacità di accesso ai finanziamenti comunitari in materia di ricerca e innovazione, sebbene in misura minore rispetto a Germania, Regno Unito e Francia[4]; questi Paesi presentano d'altra parte un livello aggregato di investimenti in ricerca su PIL pari, rispettivamente, al 2,53, 1,73 e 2,13 per cento.

Il rafforzamento di tale capacità di accesso alle risorse comunitarie potrebbe venire da un miglioramento della percentuale di successo delle proposte progettuali italiane, che non ha superato la soglia del 17 per cento, rispetto al 25 per cento ottenuto da Germania, Regno Unito e Francia (Figura 9). Questo dato conferma, da un lato, la spinta verso l'internazionalizzazione della nostra ricerca, il potenziale di eccellenza e, dall'altro lato, la difficoltà a strutturare e coordinare grandi progetti di ricerca e a presidiarne gli aspetti anche di tipo economico e finanziario. Laddove è possibile unire eccellenza della ricerca, network internazionale e capacità di project management, l'attrazione dei fondi europei aumenta notevolmente.

---

[4] DG Research, 2007, Rapporto di valutazione del VI Programma Quadro.

Fig. 9 - Percentuale di successo delle candidature dei progetti al VI Programma Quadro

Fonte: DG Research, 2007

2. Gli strumenti attivati

a. Laboratori pubblico-privato

I laboratori pubblico-privato nascono dalla collaborazione tra imprese e strutture pubbliche di ricerca; operano in settori che favoriscono forti concentrazioni di competenze scientifico-tecnologiche; sono dotati di una struttura organizzativa e di gestione e si avvalgono di una rete di collaborazioni scientifiche e professionali esterne.

A fronte di un impegno pressoché totale delle risorse assegnate (211,6 milioni di euro su circa 220 milioni) a favore di 26 iniziative, le erogazioni ammontano al 15 per cento degli impegni (31,5 milioni di euro) e riguardano solo 20 iniziative, mentre per le rimanenti 6 non risultano effettuate erogazioni.

Calcolando che i progetti sono stati quasi tutti attivati nel corso del 2006, con un durata massima prevista di 36 mesi e con contratti sottoscritti nella gran parte dei casi nel 2007[5], l'esiguo ammontare delle erogazioni potrebbe essere il sintomo di ritardi nella realizzazione dei progetti, ovvero la risultante di problematiche procedurali e/o contabili che procrastinano nel tempo erogazioni riferite ad avanzamenti già realizzati.

[5] Il MIUR segnala che non è raro il caso di iniziative che fanno partire le attività prima della formale sottoscrizione del contratto. In tali casi la durata della ricerca si intende con decorrenza dalla data di inizio indicata nel decreto di concessione delle agevolazione.

Tab. 2 - I laboratori Pubblico-Privato nel Mezzogiorno

Lab.	Settore PNR*	Regione	Costi ammessi	Impegnato MIUR	Decreto di approvazione	Data inizio ricerca in Decreto	Durata ricerca in Decreto (in mesi)	Fine prevista ricerca	Proroghe concesse (in mesi)	Data di stipula contratto	Totale erogazioni	Erog/Costo (%)	Erog/Imp (%)
Lab1	1	Campania	**19.997.840,00**	**16.040.180,00**	D.D. 2927 del 22/12/2006 + D.D.96/Ric. del 11/02/2009	01/07/2006	36	30/06/2009		31/10/2007	**3.871.188,40**	**19,36**	**24,13**
Lab1	1	Sicilia	**12.150.000,00**	**9.497.500,00**	D.D. 2927 del 22/12/2006	01/07/2006	36	30/06/2009		12/11/2007	**2.849.250,00**	**23,45**	**30,00**
Lab2	12	Campania	**14.821.930,00**	**12.077.325,00**	D.D. 2626 del 30/11/2006 + D.D.1613 del 29/10/2007	01/01/2006	36	31/12/2008	12	25/09/2008	**2.289.223,50**	**15,44**	**18,95**
Lab2	12	Puglia	**15.741.024,00**	**13.624.644,00**	D.D. 2626 del 30/11/2006	01/06/2006	36	31/05/2009			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lab2	12	Sardegna	**11.409.632,00**	**11.138.830,40**	D.D. 2626 del 30/11/2006	01/01/2007	36	31/12/2009			**270.261,12**	**2,37**	**2,43**
Lab3	4	Puglia	**10.931.266,00**	**7.829.930,50**	D.D. 2243 del 31/10/2006	08/01/2007	36	07/01/2010			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lab3	4	Sicilia	**5.760.456,00**	**5.001.746,00**	D.D. 2243 del 31/10/2006	01/04/2006	36	31/03/2009		17/10/2007	**1.456.651,80**	**25,29**	**29,12**
Lab4	11	Sardegna	**7.589.368,00**	**6.710.438,40**	D.D. 2627 del 30/11/2006	01/04/2006	36	31/03/2009		12/04/2007	**985.448,41**	**12,98**	**14,69**
Lab4	11	Puglia	**14.397.406,00**	**14.082.206,00**	D.D. 2627 del 30/11/2006 + D.D. 809 del 30/05/2007	01/04/2006	36	31/03/2009		02/10/2008	**1.014.000,00**	**7,04**	**7,20**
Lab4	11	Campania	**9.596.460,00**	**8.337.326,80**	D.D. 2627 del 30/11/2006	02/05/2006	30	30/10/2008		20/06/2008	**2.322.750,13**	**24,20**	**27,86**
Lab5	2	Campania	**11.894.000,00**	**10.004.000,00**	D.D. 2244 del 31/10/2006	01/07/2006	36	30/06/2009		18/07/2007	**3.001.200,00**	**25,23**	**30,00**
Lab5	2	Puglia	**10.550.000,00**	**9.209.400,00**	D.D. 2244 del 31/10/2006	01/01/2007	36	31/12/2009	12	10/10/2007	**810.420,00**	**7,68**	**8,80**
Lab6	9	Campania	**9.746.712,00**	**7.886.557,80**	D.D. 2245 del 31/10/2006 + D.D. 871 del 19/06/2007	01/01/2006	36	31/12/2008	12	18/09/2007	**3.384.079,54**	**34,72**	**42,91**
Lab6	9	Puglia	**11.000.005,00**	**9.221.789,50**	D.D. 2245 del 31/10/2006	01/06/2006	36	31/05/2009		30/11/2007	**1.643.093,84**	**14,94**	**17,82**

Lab.	Settore PNR*	Regione	Costi ammessi	Impegnato MIUR	Decreto di approvazione	Data inizio ricerca in Decreto	Durata ricerca in Decreto (in mesi)	Fine prevista ricerca	Proroghe concesse (in mesi)	Data di stipula contratto	Totale erogazioni	Erog/Costo (%)	Erog/Imp (%)
Lab7	11	Sicilia	**11.412.273,00**	**10.299.988,20**	D.D. 2246 del 31/10/2006	01/01/2006	36	31/12/2008			**304.228,92**	**2,67**	**2,95**
Lab7	11	Campania	**9.198.000,00**	**6.583.850,00**	D.D. 2246 del 31/10/2006	01/09/2006	36	31/08/2009		10/12/2007	**1.429.559,09**	**15,54**	**21,71**
Lab8	3	Puglia	**6.754.962,00**	**5.926.372,60**	D.D. 2628 del 30/11/2006	01/07/2006	36	30/06/2009		19/12/2007	**1.777.911,78**	**26,32**	**30,00**
Lab8	3	Campania	**4.680.918,00**	**4.111.744,60**	D.D. 2628 del 30/11/2006 + Rettifica D.D. 1176/Ric. del 7/11/2008	01/01/2007	36	31/12/2009			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lab9	5;7;10	Puglia	**13.181.008,00**	**9.764.501,60**	D.D. 2247 del 31/10/2006	01/07/2006	36	30/06/2009			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lab9	5;7;10	Campania	**7.397.320,00**	**5.767.788,00**	D.D. 2247 del 31/10/2006	01/10/2006	36	30/09/2009		26/03/2008	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lab9	5;7;10	Campania	**9.870.250,00**	**7.935.543,50**	D.D. 2247 del 31/10/2006	01/01/2007	36	31/12/2009		13/12/2007	**1.398.727,65**	**14,17**	**17,63**
Lab10	2	Sicilia	**4.990.000,00**	**4.463.100,00**	D.D. 2629 del 30/11/2006	01/10/2005	36	30/09/2008		07/12/2007	**1.338.930,00**	**26,83**	**30,00**
Lab10	2	Campania	**3.160.000,00**	**2.588.800,00**	D.D. 2629 del 30/11/2006	01/09/2006	36	31/08/2009		15/05/2007	**489.840,00**	**15,50**	**18,92**
Lab10	2	Sardegna	**4.050.000,00**	**3.663.090,00**	D.D. 2629 del 30/11/2006 + D.D. 1044 del 25/07/2007	01/03/2006	36	28/02/2009		17/12/2007	**539.667,00**	**13,33**	**14,73**
Lab11	11	Calabria	**6.157.538,00**	**5.045.556,70**	D.D. 2630 del 30/11/2006	01/07/2006	36	30/06/2009			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lab11	11	Campania	**5.440.036,00**	**4.862.436,00**	D.D. 2630 del 30/11/2006	02/05/2006	36	01/05/2009		02/10/2007	**370.059,60**	**6,80**	**7,61**
Totale			**251.878.404,00**	**211.674.645,60**							**31.546.490,78**	**13**	**15**

* Vedi Allegato – Settori del Programma Nazionale per la Ricerca, pag. 23

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

b. Distretti Tecnologici

I Distretti Tecnologici sono caratterizzati dalla concentrazione di attività ad alto contenuto tecnologico, in un'area geografica circoscritta.

Nascono, su esclusiva iniziativa di una Regione, dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, disciplinata con apposito Protocollo d'intesa fra la medesima Regione e il MIUR e da un successivo Accordo di Programma Quadro.

A fronte dell'impegno MIUR pari al 47,4 per cento delle risorse assegnate relativo a 7 Distretti, per un totale di 26 progetti, le erogazioni ammontano al 33 per cento delle risorse impegnate (19,5 milioni di euro).

Il dato relativo agli impegni cresce a 81,3 milioni di euro se si aggiungono i due distretti del Mezzogiorno finanziati con risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (come indicato nella tabella 3) a fronte di un livello invariato delle erogazioni, determinando un ridimensionamento al 24 per cento del rapporto delle erogazioni sugli impegni in tal modo integrati.

Come nel caso del Laboratori pubblico-privato, il tempo trascorso tra l'attivazione dei progetti e/o la sottoscrizione dei contratti[6] e le prime erogazioni risulta assai dilatato; nel caso del distretto abruzzese, ad esempio, in presenza di un contratto sottoscritto nel gennaio 2007, le prime erogazioni sono state effettuate soltanto alla metà del mese di febbraio 2009 e nel caso del distretto calabrese - a fronte di un contratto formalizzato a metà novembre 2006 - le prime anticipazioni sono state effettuate solo alla fine del maggio 2008.

Al fine di rendere più rigorosa l'osservanza dei cronoprogrammi di spesa, è necessario individuare forme di monitoraggio più stringenti che, nel caso dei Distretti e dei Laboratori, potrebbero condurre anche ad attività di verifica presso i soggetti responsabili degli interventi.

In futuro, si sottolinea l'opportunità di integrare la Relazione del MIUR con i dati relativi ai distretti tecnologici del Centro-Nord, in modo da ottenere un quadro complessivo e maggiormente significativo degli sforzi finanziari realizzati e dei risultati raggiunti a livello nazionale con tale strumento d'intervento.

---

[6] Vedi nota 4.

Tab. 3 - I distretti tecnologici nel Mezzogiorno

N.	Del. CIPE	Regione	APQ	Distretto Tecnologico	Consorzio Gestore	Settore PNR*	Costo ammesso (€)	Data Decreto MIUR	Impegnato MIUR (€)	Erogazioni (€)	Erog/Costo (%)	Erog/Imp (%)
1	81/2004	Abruzzo	22/12/2005	Qualità e Sicurezza degli alimenti	Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti	9	8.243.608,00	02/11/2006	3.875.801,50	544.596,64	6,61	14,05
2	81/2004	Basilicata	22/12/2005	Tutela dei rischi idrogeologici e sismici	Consorzio TeRN "Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali"	12	5.500.000,00	27/07/2006	3.350.000,00	1.005.000,00	18,27	30,00
3	81/2004	Calabria	03/08/2005	Logistica e trasformazione di Gioia Tauro (**)	Consorzio logistica, ricerca e sviluppo Scrl	10	21.552.000,00	07/08/2007	11.812.000,00	0,00	0,00	0,00
4	81/2004	Calabria	03/08/2005	Beni culturali	Consorzio Cultura e Innovazione	4	9.500.000,00	22/12/2006	5.450.000,00	4.118.179,34	43,35	75,56
5	81/2004	Campania	09/03/2005	Ingegneria dei materiali compositi	Consorzio IMAST	7	21.543.720,00	17/05/2006	16.970.095,00	6.852.619,58	31,81	40,38
6	81/2004	Molise	22/12/2006	Agroalimentare (**)	Consorzio MINA	9	2.611.600,00	15/02/2007	1.435.720,00	0,00	0,00	0,00
7	81/2004	Puglia	28/04/2005	High Tech	Consorzio DHITEC	11	21.491.480,00	17/05/2006	14.550.672,00	4.712.434,54	21,93	32,39
				Industria Agroalimentare		9		07/11/2008	7.074.335,05			
8	81/2004	Sardegna	27/05/2005	Biomedicina e tecnologie per la salute	Consorzio Sardegna Ricerche	3	18.091.832,00	27/07/2006	15.525.396,40	1.626.571,72	8,99	10,48
9	81/2004	Sicilia	14/06/2005	Agrobio, pesca ecocompatibile,e trasporti navali	Centro Regionale Programmazione (CRP)	9	2.147.420,00	23/12/2005	1.304.356,90	652.178,45	30,37	50,00
	TOTALE						**110.681.660,00**		**81.348.376,85**	**19.511.580,27**	**17,63**	**23,99**

* Vedi Allegato – Settori del Programma Nazionale per la Ricerca, pag. 23

** Finanziati sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

c. Grandi Progetti Strategici

I Grandi Progetti Strategici sono iniziative che integrano azioni di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di formazione di capitale umano di eccellenza.

Nascono e operano attraverso la collaborazione di imprese, università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti attivi nella ricerca e nell'innovazione.

Nel presente rapporto si dà conto di un primo gruppo di 66 progetti, dei quali 47 nel Centro-Nord e 19 nel Sud, che già hanno avuto il decreto di approvazione del MIUR (tabella 4).

Tab. 4 - I Grandi Progetti Strategici

Settore PNR*	Numero progetti decretati		Costi ammessi da decreto	
	Nord	Sud	Nord	Sud
1	4	2	37.831.048,00	16.674.600,00
2	3	2	21.650.029,00	15.767.000,00
3	8	1	62.219.150,00	10.469.000,00
4	6	0	43.351.632,00	0,00
5	8	1	76.461.829,00	4.371.166,00
6	2	2	18.030.850,00	13.031.620,00
7	0	4	0,00	28.731.300,00
8	1	1	8.864.400,00	12.313.180,00
9	4	2	25.512.042,00	14.315.568,00
10	4	2	41.473.023,00	13.339.311,00
11	5	2	49.282.059,00	10.213.032,00
12	2	0	11.325.640,00	0,00
Totale	**47**	**19**	**396.001.702,00**	**139.225.777,00**
	66		**535.227.479,00**	

* Vedi Allegato – Settori del Programma Nazionale per la Ricerca, pag. 23

Fonte: MIUR

Nonostante l'elevato numero di Grandi Progetti Strategici, finanziati con la delibera 35/2004, la recente approvazione dei decreti definitivi di concessione delle agevolazioni non consente un'analisi puntuale sull'efficacia dell'attuazione dello strumento.

Inoltre, tenuto conto del diretto collegamento di questo importante strumento con gli obiettivi strategici indicati nel Programma Nazionale Ricerca (PNR), è auspicabile una maggiore velocizzazione delle procedure necessarie all'approvazione dei decreti definitivi di concessione del finanziamento funzionale ad un'accelerazione dell'implementazione dei progetti finanziati.

d. I Progetti "a sportello"

I progetti a sportello sono proposti da imprese di piccole, medie e grandi dimensioni in risposta ad avvisi di selezione predisposti dal MIUR, che indicano gli ambiti oggetto di finanziamento e le caratteristiche dei progetti. In generale la procedura a sportello non prevede una scadenza, ma la possibilità di ricevere richieste di finanziamento sino ad esaurimento fondi.

Le risorse assegnate ai progetti a sportello con le delibere n. 36/2002, 17/2003, 10/2004, 35/2005 e 3/2006 ammontano a circa 1.110 milioni di euro. La tabella che segue evidenzia il quadro complessivo ripartito per singola delibera delle risorse impegnate dal MIUR, il numero e il costo dei progetti finanziati e le erogazioni.

Tab. 5 – I Progetti "a sportello" finanziati per singola Delibera

Delibera CIPE	N. progetti	Costo dei progetti	Impegno MIUR	Erogazioni	Erogazioni/Impegno (%)
36/2002	57	252.216.322,00	230.923.250,41	123.773.025,64	54
17/2003	132	346.578.733,41	315.862.990,34	178.561.123,30	57
20/2004	123	290.981.949,49	263.470.825,70	94.841.820,01	36
35/2005	71	166.248.426,60	141.077.338,54	31.281.627,96	22
3/2006	59	164.331.623,80	150.459.387,26	11.668.320,00	8
Totale	**442**	**1.220.357.055,30**	**1.101.793.792,24**	**440.125.916,91**	**40**

Fonte: MIUR

I dati messi a disposizione dal MIUR evidenziano come le PMI rappresentino la categoria imprenditoriale che avanza il maggior numero di richieste di finanziamento: 260 contro i 176 delle grandi imprese. L'87 per cento circa dei progetti presenta un costo inferiore a 5 milioni euro; il 10 per cento ha un valore compreso tra 5 e 10 milioni di euro (dei quali l'85 per cento presentato da grandi imprese e il 15 per cento da medie e piccole); il rimanente 3 per cento supera il valore di 10 milioni di euro (uno solo supera 20 milioni di euro); il valore d'investimento medio calcolato sui progetti approvati è pari a circa 2,7 milioni di euro.

Fig. 10 - Distribuzione dei progetti per valore e per tipologia di impresa

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

La maggior parte dei progetti finanziati si concentra nei settori dell'ICT, dei materiali avanzati, della manifattura avanzata, come evidenziato nella Figura 11.

Fig. 11 - Distribuzione complessiva dei progetti per aree tematiche del PNR

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

L'ammontare delle risorse complessivamente erogate è pari a circa il 40 per cento degli importi impegnati a partire dal 2002; il rapporto erogato/impegnato è più alto per le risorse assegnate con le prime delibere del CIPE (tra il 50 e il 60 per cento).

Lo strumento dei progetti a sportello intende stimolare, in modo capillare, la capacità del sistema imprenditoriale di generare innovazioni di processo e di prodotto. Il modesto livello di cofinanziamento privato (in media pari al 10 per cento) e il valore limitato dei progetti finanziati ha mostrato tuttavia una scarsa propensione a investire autonomamente nella ricerca da parte dei privati.

3. Una valutazione d'insieme sulle performance regionali

Per quanto riguarda i laboratori pubblico-privato, l'analisi mostra una discreta capacità di proposta, per numero di progetti finanziati, della Campania (11, per 86,2 milioni di euro), della Puglia (7, per 69,5 milioni di euro) e della Sicilia (4, per 29,2 milioni di euro) (fig.12).

Fig. 12 - Laboratori Pubblico-Privato: numero di progetti finanziati per Regione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

La Campania e la Sicilia sono anche le regioni che hanno raggiunto un più alto livello nel rapporto tra le singole erogazioni e impegni, sebbene mai superiore al 20 per cento. In termini di valore assoluto delle erogazioni, Campania, Sicilia e Puglia segnalano rispettivamente 18,5 milioni di euro, 5,9 milioni e 5,2 milioni (Figura 13).

Fig. 13 - Laboratori Pubblico-Privato: impegni ed erogazioni per Regione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Sul versante Distretti Tecnologici, hanno ottenuto il finanziamento di un maggior numero di progetti la Puglia (9, per 21,3 milioni di euro), l'Abruzzo (8, per 3,9 milioni di euro) e la Campania (6, per 17 milioni di euro).

Fig. 14 - Distretti Tecnologici: numero di progetti finanziati per Regione

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

La Figura 15 mostra le erogazioni, con la Campania (6,8 milioni di euro), la Puglia (4,7 milioni di euro) e la Calabria (4,1 milioni di euro) in testa. L'analisi del rapporto delle erogazioni sugli impegni conferma la buona performance della Sicilia e della Campania, che raggiungono un livello rispettivamente del 50 e del 40 per cento (Figura 16).

Fig. 15 - Distretti tecnologici: impegni ed erogazioni per Regione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Fig. 16 - Distretti Tecnologici: rapporto erogato su impegnato per Regione

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Erogato/Impegnato
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Per i progetti "a sportello", la Figura 17 evidenzia le regioni con il maggior numero di progetti finanziati: Campania (143), Puglia (87) e Sicilia (58).

Fig. 17 - Progetti a sportello: numero e valore complessivo per Regione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

L'analisi delle erogazioni individua tre raggruppamenti: Campania, Molise, Puglia e Sardegna con una spesa media tra il 40 e il 50 per cento; Sicilia, Calabria e Basilicata tra il 30 e il 40 per cento; l'Abruzzo con uno stato di avanzamento inferiore al 30 per cento.

Fig. 18 - Progetti a sportello: stato di avanzamento finanziario per Regione

Totale

Media di % di avanzamento

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

Regione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

Per quanto riguarda il valore medio dei progetti, solo la Regione Siciliana evidenzia un importo medio superiore ai 3 milioni di euro (Fig. 19).

Fig. 19 - Progetti a sportello: valore medio per Regione

Fonte: Elaborazioni DIPE su dati MIUR

La valutazione dello stato di funzionamento dei singoli strumenti d'intervento consente di rilevare che la Campania, la Sicilia e la Puglia sono le Regioni del Mezzogiorno che hanno ottenuto il maggior numero di progetti finanziati e mostrano il livello di erogazioni più elevato. Ciò è spiegabile sia per la loro dimensione demografica e geografica sia per la presumibile migliore qualità dei progetti presentati.

4. Il fabbisogno futuro e gli strumenti di monitoraggio

In data 2 aprile 2008, il CIPE ha esaminato positivamente il Programma Attuativo Nazionale (PAN) Ricerca e Competitività (delibera 63/2008), subordinandone l'approvazione definitiva a una serie di adempimenti tra i quali l'attuazione della procedura di Valutazione ambientale strategica e la presentazione del Piano di Valutazione e l'acquisizione del parere del Comitato di indirizzo e di attuazione, ai sensi della delibera 166/2007.

Con successivi provvedimenti legislativi (decreto–legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, e decreto-legge 185/2008, convertito nella legge 2/2009) e delibere del CIPE, le risorse FAS destinate ai Programmi nazionali sono state riprogrammate a favore del Fondo occupazione e formazione, del Fondo infrastrutture e della riserva di programmazione strategica (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con particolare riferimento a tale riserva, nella seduta del 6 marzo 2009, con delibera 4/2009, il CIPE ha stabilito l'accantonamento di un importo di 9,053 miliardi di euro, la cui utilizzazione sarà deliberata dal Comitato stesso, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle istanze presentate dalle Amministrazioni centrali competenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Successivamente, con la legge n.33/2009, art.7-quinquies, comma 10, è stato formalmente istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, la cui dotazione è costituita dall'accantonamento di 9,053 miliardi di euro di cui alla richiamata delibera CIPE 4/2009.

Il MIUR, anche sulla base delle priorità e degli obiettivi indicati nel PAN già esaminato dal CIPE il 2 aprile 2008, provvederà a formulare le proprie richieste a valere sul detto Fondo strategico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le richieste saranno istruite alla luce degli elementi evidenziati dal presente Rapporto. In particolare, la verifica riguarderà tanto l'impatto sulla filiera ricerca scientifica-produzione quanto la certezza della tempistica di realizzazione dei progetti finanziati.

Nel processo valutativo, particolare attenzione sarà rivolta ad alcuni specifici indicatori, quali ad esempio la dimostrabilità del grado di impatto dei risultati delle attività di ricerca sul contesto produttivo, la capacità di attrarre più alte quote possibili di investimento privato nonché la possibilità di restituire capacità competitiva a strutture industriali in situazioni di particolare criticità. Particolarmente importante sarà inoltre la capacità di contribuire agli obiettivi di efficienza energetica e di produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili e alternative, il livello dell'impatto sull'ecoinnovazione per favorire una crescita sostenibile e la capacità di attrarre ricercatori italiani attualmente operanti all'estero, incrementando il livello di cooperazione tra imprese e istituti pubblici di ricerca.

A tal fine, si costituisce un gruppo di contatto permanente Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di:

- Elaborare proposte per la definizione dei predetti indicatori.
- Monitorare gli investimenti nella ricerca (Sud e Centro-Nord) con attività sia di tipo cartolare sia attraverso visite presso i soggetti responsabili delle singole iniziative finanziate.

Allegato – Settori del Programma Nazionale per la Ricerca

N.	Settore
1	Salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano)
2	Rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi
3	Nuove applicazioni dell'industria biomedicale
4	Sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del "made in italy" quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale
5	Potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale
6	Cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacità di penetrazione nei mercati esteri
7	Materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali
8	Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali
9	Valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità
10	Trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci
11	ICT e componentistica elettronica
12	Risparmio energetico e microgenerazione distribuita

09A10342

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9

09A10221

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2009 è conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Lucio Macchia la croce d'argento al merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale della Guardia di finanza, profondo conoscitore delle problematiche legate al settore economico-finanziario, nel corso della sua pluridecennale esperienza nella fila del corpo, si rendeva protagonista, anche in seno ad organismi di coordinamento nazionali ed internazionali, di studi di segnalata importanza volti al progresso ed allo sviluppo dell'istituzione. Manifestando somma perizia professionale, intelligenza ed ardimento, contribuiva a dare spiccato lustro e decoro alla Guardia di finanza - Roma, ottobre 1964 - luglio 2008».

09A10219

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2009 è conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Angelo Ferraro la croce d'oro al merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di primissimo piano della Guardia di finanza, caratterizzato da eminenti qualità professionali, incaricato di coordinare numerose attività finalizzate allo sviluppo ed al progresso del Corpo, dava prova di indiscutibile perizia, fornendo un contributo intelligente, ardito ed efficace a studi di segnalata importanza. Nell'arco dell'intera carriera conduceva mirabili azioni di servizio, evidenziando esemplare e profonda dedizione all'istituzione, tanto che la sua opera era foriera di lustro e decoro per la Guardia di finanza - Roma, ottobre 1964 - luglio 2008».

09A10220

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei mdesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

DENOMINAZIONE	SEDE	N° MARCHIO
ARTE ORAFA S.N.C. DI TIANO MARIO E TIANO LORENZO	CORSO REGIO PARCO 160/B 10100 TORINO	546 TO
MIA BISSI DI GRECO CHIARA	VIA GRADISCA 8 10098 RIVOLI (TO)	595 TO
TOUBA THIAWANE DI GUEYE N'DIOBA	CORSO GIULIO CESARE 45/C 10155 TORINO	551 TO
DELLA ROVERE S.R.L.	VIA XX SETTEMBRE 48 10121 TORINO	364 TO
GE.NO.RI. S.R.L.	VIA ROMA 28 10043 ORBASSANO	598 TO
RES NOVA S.R.L.	CORSO MATTEOTTI 21 10121 TORINO	535 TO
OROMODA DI DOMENICO OGGERO	VIA TORRAZZA 12 10038 VEROLENGO (TO)	561 TO
SILI-GOLD S.A.S. DI FRANCO LIVIO E RICOSSA SILVIA & C.	VIA VESPUCCI 1 10044 PIANEZZA (TO)	434 TO
ETNICA DI MAINO ALESSANDRA	VIA GIAVENO 54/7 10040 RIVALTA DI TORINO	440 TO
ARCANGELO GIOIELLI DI ARCANGELO EMANUELE	VIA BARBARESCO 18/28 10127 TORINO	525 TO
SCAFFIDI EUGENIO	VIA FREJUS 81/E 10139 TORINO	315 TO
CONA ANTONINO	VIA MONTANARO 68 10154 TORINO	302 TO
SACCO MILENA GIUSEPPINA	VIA MATTEOTTI 44 10073 CIRIE'	521 TO
ORO 2 S.N.C. DI ARTUSIO MARCO & FRIZZARIN FABRIZIO	VIA GRANDI 28 10098 RIVOLI	478 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

09A10222

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. determinazione dell'anno 2009	n. di marchio identificativo	Impresa	n. punzoni	
			Ritirati	Smarriti
1 del 12 gennaio	2626-VI	Silvernova di Bonello Marco - Via degli Eroi, 2/4 - Quinto Vicentino	3	0
5 del 27 gennaio	2488-VI	New Goi S.r.l. - Via I. Pindemonte, 12/A - Vicenza	6	0
6 del 27 gennaio	1121-VI	LI.FI. S.r.l. - in liquidazione - Via Monte Superga, 10 - Sovizzo	11	2
7 del 27 gennaio	361-VI	Bellinaso Otello di Bellinaso Monica e Stefano S.n.c. - Via Ortigara, 94 - Vicenza	4	4
9 del 29 gennaio	1607-VI	Oro-Vi S.r.l. - in liquidazione - Viale Crispi, 142 - Vicenza	0	6
10 del 29 gennaio	1825-VI	Carravieri Noemi - Via Riviera San Vito, 33 - Bassano del Grappa	1	2
11 del 29 gennaio	1223-VI	Delaj S.a.s. di Delaj Davide & C. - Via Elams, 13 - Caldogno	2	0
12 del 2 febbraio	2307-VI	Ca.Gi. Art di Caracciolo Rosalba - Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 28 Vicenza	1	0

13 del 2 febbraio	2421-VI	Silver Klamore S.r.l. - in liquidazione - Viale Crispi, 142 - Vicenza	3	1
14 del 2 febbraio	1167-VI	Roana Antonio e Figli S.n.c. - Via Colombaretta, 5 - Trissino	9	0
15 del 4 febbraio	1087-VI	Articoli Premiazioni Sportive S.r.l. - in liquidazione - Via Cavalli, 4 - Vicenza	5	1
16 del 4 febbraio	1871-VI	Bertoli Paolo & C. S.n.c. - Strada di Casale, 98 - Vicenza	3	0
17 del 4 febbraio	1635-VI	A.B. & Incisioni di Turra Roberto - Viale Fiume, 41/43 - Vicenza	3	0
19 del 5 febbraio	731-VI	Alessandro Rubega S.r.l. - in liquidazione - Via Roma, 44 - Trissino	13	1
20 del 5 febbraio	709-VI	Zamboni Bruno - Via Ponte, 32 - Barbarano Vicentino	8	3
21 del 5 febbraio	1327-VI	Va.Gi. di Tosato Andrea e Maistrello Federica S.n.c. - in liquidazione - Via Silvestro Castellini, 4 - Vicenza	2	3
27 del 23 febbraio	489-VI	Eurotime S.n.c. di Rigon Cristiano e C. - Via Roma, 57 Torri di Quartesolo	5	3
28 del 23 febbraio	1012-VI	Beniero Benito - Via Pasini, 11 Vicenza	0	3
29 del 23 febbraio	1619-VI	Bicego Roberto & C. S.n.c. - Viale dell'Industria, 73/D Trissino	2	0
40 del 26 febbraio	903-VI	Antonio Barausse di Flora Boscato - assunta gestione - Via S. Floriano, 36 Monticello Conte Otto	2	0
41 del 26 febbraio	894-VI	Oro Franco di Franco Franco - Via dell'Artigianato, 13 Bolzano Vicentino	8	1

46 del 2 marzo	1558-VI	Plauso S.r.l. - in liquidazione - Via Artigianato, 16 Arcugnano	6	0
47 del 2 marzo	575-VI	Oreficeria Faggion Sergio & C. S.n.c. - Via Bocca, 10 - Castelgomberto	1	1
73 del 27 aprile	2553 VI	Coimbra S.r.l.	4	0
74 del 7 maggio	1906 VI	Clioro S.n.c.	2	0
77 del 25 maggio	1570 VI	Orostella S.a.s.	2	1
86 del 22 giugno	884 VI	Silmar S.p.A.	104	2

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251).

09A10230

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Procedura di amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza per il personale della «Cassa di risparmio di Firenze»

Nella riunione del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze, tenutasi a Firenze, in via Bufalini, 6, in data 5 agosto 2009, presenti i componenti del Comitato, dott. Michele Casella, avv. Antonio Longo e dott. Luigi Lucchetti, è stato eletto Presidente del Comitato di sorveglianza il dott. Michele Casella.

09A10227

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti del Comitato di sorveglianza della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze

Con delibera del 30 luglio 2009 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, a seguito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze, ha nominato quale Commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze il prof. Roberto Aguiari e quali componenti del Comitato di sorveglianza il dott. Michele Casella, l'avv. Antonio Longo e il dott. Luigi Lucchetti.

09A10228

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-198) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.